



Nr. 001917 /2018 R.G.
 Nr. 001467 /2013 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
 Sezione PRIMA Penale composta dai Magistrati:

1. Dott. Francesco Giuliano Presidente
2. Dott. Ma. Grissine Cavagnoli Consigliere
3. Dott. David Colabroci Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza ~~pubblica~~/camerale
 odierna dal Dott. Giuliano

Inteso il P.G. dott. Lamonica appellant_ difensor_ come da
 verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

- 1) [REDACTED]
 nata in [REDACTED] in data [REDACTED]
 residente in [REDACTED]
 Libera - esente
 difeso di fiducia dall'avv. Laura Maria Pistore del foro di Padova
 difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Lamonica del foro di Padova

N. 181 Reg. Sent.

in data 24 GEN. 2022 SENTENZA

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il 16 MAR. 2022

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
 Dott. ssa Elena Berillo

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Appellante

Avverso la sentenza n. 1149/2017 del Tribunale Monocratico di Treviso in data 10.10.2017 che così decideva:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputata responsabile dei reati a lei ascritti, e ritenuta la continuazione, nonché concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., subvalente rispetto alla contestata aggravante e alla recidiva, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 1900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiara la falsità della banconota in sequestro e ne dispone la confisca la distruzione. Fissa per il deposito dei motivi termine di gg. 60

IMPUTATA

Per i reati di cui agli artt.:

- a) 61 n. 2, 455 c.p. perché al fine di farne uso mediante la commissione del delitto indicato al capo B) della imputazione deteneva e spendeva una falsa banconota da Euro 100.=
In Zero Branco il 02/01/2013
- b) 640 c.p. perché con artifici e raggiri effettuava il pagamento per l'acquisto di una cassa di radicchio, del prezzo di Euro 20,00, con la banconota falsa indicata a capo A), presso la azienda agricola di [REDACTED] e [REDACTED], che, indotti in errore, accettavano la banconota, consegnavano la merce ed il resto, si procurava ingiusto profitto con altrui danno.
In Zero Branco il 02/01/2013

1.4.2. Da ultimo, il Tribunale dichiarava la falsità della banconota in sequestro, disponendone la confisca e distruzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, svolgendo un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e censure attinenti tanto all'affermazione di responsabilità, quanto al trattamento sanzionatorio.

3. Con il primo motivo l'appellante chiede sostanzialmente la declaratoria di nullità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale all'udienza del 10.10.2017 e la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Si censura in particolare tale ordinanza nella misura in cui non ha ammesso la ricognizione formale di persona da parte delle persone offese. Si deduce infatti come, fin dall'interrogatorio svolto durante le indagini, l'imputata avesse manifestato la sua estraneità ai fatti, chiedendo a tal fine anche l'esperimento di una vera e propria ricognizione (cfr. pag. 2 del verbale d'interrogatorio in data 17.10.2013, acquisito ex art. 493, comma 3, c.p.p. all'udienza del 10.10.2017).

L'appellante censura, dunque, il giudizio di superfluità che il Tribunale avrebbe espresso quanto a un simile mezzo di prova. Si argomenta a tal proposito come le mere ricognizioni fotografiche effettuate dai testimoni costituirebbero mezzo di prova atipico, che nel presente procedimento avrebbe fornito esiti non univoci. Viene evidenziato come la persona autrice del reato indossasse un berretto, una sciarpa ed un cappotto, sicché solo un riconoscimento di persona avrebbe permesso di confrontare alcuni elementi non apprezzabili da fotografia, quali l'altezza, la corporatura, la posa e la carnagione.

4. Con il secondo motivo l'appellante chiede l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto.

Evidenzia l'appellante come il teste ██████████ non avrebbe affatto riconosciuto con certezza l'odierna imputata, avendo anzi tale teste manifestato la sua difficoltà nel ricordare l'autrice degli illeciti anche in sede di indagini (cfr. pag. 10 della trascrizione dell'udienza del 10.10.2017). Allo stesso modo, anche i testi ██████████ e ██████████ si sarebbero limitati a riconoscimenti fotografici piuttosto sommari, sicché tali ricognizioni non potrebbero ritenersi affatto "sufficientemente precise e tranquillizzanti" (cfr. Cass., sez. IV, n. 46775/2013).

Conseguentemente, osserva l'appellante come tali individuazioni potrebbero al più costituire un mero indizio a carico dell'imputata, ma non anche prova indefettibile della commissione del fatto da parte sua.

Con specifico riferimento all'auto utilizzata dalla truffatrice, l'appellante riporta come il teste di polizia giudiziaria ██████████ avesse ottenuto dalla Motorizzazione un elenco di ben 218 veicoli corrispondenti alle caratteristiche indicate. Ciononostante, secondo l'appellante i Carabinieri avrebbero arbitrariamente limitato le loro indagini a solo 16 vetture, ossia quelle intestate a persone residenti in ██████████. Tale scelta investigativa sarebbe del tutto irragionevole, e in ogni caso non sarebbe stata corredata da una puntuale verifica quanto agli effettivi utilizzatori dell'auto intestata a ██████████ e al suo effettivo funzionamento (cfr. a tal proposito il verbale di interrogatorio in data 17.10.2013).

Da ultimo, l'appellante deduce come costituirebbe travisamento di fatto da parte del Tribunale l'aver considerato che il "tappetino" contenuto nell'auto di ██████████ era il medesimo utilizzato per celare la targa del veicolo utilizzato nel corso dei fatti.

5. Con il terzo motivo l'appellante chiede la declaratoria di estinzione del delitto di truffa ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Sul punto evidenzia l'appellante come l'imputata avrebbe riparato integralmente il danno subito dalle persone offese mediante offerta di un vaglia postale dal valore di € 150 (acquisito nel corso dell'udienza del 10.10.2017). Nonostante la mancata accettazione di tale proposta da parte di [REDACTED] ciononostante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la congruità della somma offerta e pertanto dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie, statuizioni che invece sarebbe stata ingiustificatamente negata dal primo Giudice, nonostante le sollecitazioni difensive in tal senso.

6. Con il quarto motivo l'appellante chiede la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. in relazione al delitto di truffa.

Viene analogamente riportata l'offerta di risarcimento pari ad € 150 di cui al motivo precedente, evidenziando come ai fini del riconoscimento dell'invocata attenuante risulterebbe irrilevante la mancata accettazione da parte della persona offesa.

7. Con il quinto motivo l'appellante chiede la disapplicazione della contestata recidiva, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un giudizio di prevalenza delle attenuanti, nonché una riduzione della pena inflitta.

A fondamento di tale richieste viene dedotta la tempestività del risarcimento del danno effettuato dall'imputata, la risalenza temporale dei fatti a lei ascritti, la "non più giovane età" della medesima, nonché il corretto comportamento processuale. Le stesse modalità del fatto, del resto, deporrebbero per l'esiguità del danno cagionato nonché per la rudimentalità della realizzazione. Da ultimo, si evidenziano le precarie condizioni socio-economiche in cui verserebbe [REDACTED] "moglie e madre di due figli", stante le sue difficoltà nel reperire un'attività lavorativa.

In data odierna, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata provata la penale responsabilità dell'imputata.

A tal riguardo si rileva che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il riconoscimento dell'imputata, quale autrice dei fatti contestati, è stato positivamente acquisito.

La teste [REDACTED] ha reiterato in sede dibattimentale il riconoscimento già eseguito nella fase delle indagini preliminari. Sé trattato di un riconoscimento privo di qualsiasi incertezza. Anche la teste [REDACTED] ha operato un riconoscimento dell'autrice del reato nella foto n. 6 che raffigurava l'odierna imputata; le incertezze manifestate dalla testimone sono ovviamente legate solo al tempo trascorso e non incidono sul riconoscimento già operato nell'immediatezza dei fatti. La medesima fotografia è stata riconosciuta dal teste [REDACTED], che si è espresso in maniera sufficientemente netta (la frase pronunciata è stata "per me è questa": v. pag.15 verbale sten. e, anche dopo la domanda del difensore, che sottolineava come il testimone avesse ravvisato inizialmente una qualche somiglianza anche nella persona raffiguata nella foto n. 2, in maniera decisa ha ribadito: "è la 6"). Solo il teste [REDACTED] ha manifestato in dibattimento incertezze, anche se il P.M. gli ha poi contestato il riconoscimento operato nella fase delle indagini preliminari nella persona raffigurata nella foto 6 (ovvero nella fotografia della [REDACTED]) (v. pag. 10 verbale sten.).

Ne consegue che più testimoni hanno riconosciuto nell'imputata l'autrice del fatto e che l'identificazione si basa quindi sulla pluralità delle individuazioni

- OMISSIS -

La difesa lamenta il mancato espletamento di tale adempimento istruttorio in sede di giudizio dibattimentale di primo grado, come da richiesta formulata in sede di ammissione di prove.

Il primo giudice ha ritenuto non necessario tale adempimento istruttorio all'esito dell'istruzione dibattimentale che, a suo giudizio, con valutazione che qui si condivide, aveva già fornito elementi probatori sufficienti (e ha pertanto valutato tale prova come superflua). Si aggiunga che l'utilità e necessità di tale adempimento istruttorio doveva essere valutata anche in relazione al tempo trascorso dall'epoca dei fatti. A tal riguardo, non si comprende come mai la difesa, se fosse stata effettivamente interessata a tale ricognizione, non abbia formulata istanza di incidente probatorio, atteso che l'imputata aveva avuto contezza fin da subito delle accuse e degli elementi probatori a suo carico, come si evince dall'interrogatorio reso al P.M. in data 17/10/13.

Deve rilevarsi infine che la difesa pur avendo formulato tale richiesta istruttoria ha scelto di non far comparire in giudizio la [REDACTED] che è rimasta a casa in occasione dell'udienza dibattimentale. Pertanto, l'accoglimento della richiesta non solo avrebbe comportato un rinvio, ma avrebbe determinato la necessità che i testimoni, già comparsi alla prima udienza, avrebbero dovuto tornare per un atto istruttorio che avrebbe potuto (e dovuto) essere compiuto nella stessa udienza. Sostiene la difesa che tale "cautela" sarebbe stata imposta dalla necessità di non far vedere preventivamente l'imputata ai testimoni, ma anche tale giustificazione non appare convincente: sarebbe bastato che la [REDACTED] si mantenesse in zona, a contatto con il difensore, per comparire ed essere sottoposta a ricognizione formale non appena fosse stata ammessa tale prova e decise le modalità. Né va trascurato che se la [REDACTED] fosse comparsa in udienza, già durante l'esame dibattimentale, i testimoni avrebbero potuto confrontare i propri ricordi con una persona in carne ed ossa. Ma anche tale risultato è stato frustrato proprio dalla "strategia" scelta dalla difesa.

In conclusione deve essere confermata la dichiarazione di responsabilità dell'imputata.

Considerata la somma offerta dall'imputata, si ritiene che, con riferimento al reato di truffa, ricorra l'ipotesi di cui all'art. 162 ter c.p. In tal senso si ritiene accoglibile il motivo di appello formulato dalla difesa (v. pagg. 7 e ss.)

Come è noto, l'articolo 162-ter, introdotto nel codice penale dalla legge 23/6/2017 n.103, stabilisce che, nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l'estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

In base alla disposizione citata, anche se la persona offesa non ha rimesso la querela, il giudice dichiara estinto il reato allorché riconosce che il danno da esso cagionato è stato interamente riparato dall'imputato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a seguito di un'offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Tale condizione ricorre nel caso in esame, avuto riguardo all'entità della somma offerta in relazione al danno patrimoniale cagionato e alle modalità del fatto che circoscrivono ulteriori profili di danno non coperti dalla somma oggetto di offerta reale.

Non si ritiene possibile il riconoscimento delle attenuanti generiche (ultimo motivo di appello).

L'imputata è già stata condannata numerosissime volte per furto, ricettazione, uso di atto falso, rapina (4 volte), lesioni personali. La negativa personalità dell'imputata desunta da numerosi precedenti a carattere specifico non consente l'applicazione delle attenuanti generiche. I precedenti penali sono anteriori e successivi al fatto reato. Dopo i fatti giudicati in questa sede l'imputata si è resa responsabile di rapina tentata e furto (v. sentenza 7/12/16 Gip Tribunale di Pordenone) e di numerosi episodi di furto (v. sentenza 9/2/18 Corte d'Appello di Venezia) a riprova della sua totale indifferenza all'osservanza dei precetti penali e della spiccata propensione a delinquere. Non vi è quindi alcuna prova della volontà dell'imputata di ricercare un'onesta attività lavorativa come sostenuto dalla difesa (v. pag. 10 atto di appello).

E' già stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

All'imputata è stata correttamente contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale la cui applicazione è stata censurata in modo sommario nella parte conclusiva dell'atto di impugnazione. Deve per contro rilevarsi che la pluralità dei precedenti, la loro continuità nel tempo, il loro carattere omogeneo e la mancanza di qualsiasi interruzione dell'attività criminosa costituiscono la dimostrazione della totale indifferenza dell'imputata alle decisioni dell'A.G. e determinano una corretta valutazione di più accentuata capacità criminale.

Non si ritiene di poter accedere alla richiesta di applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno rispetto al reato di cui all'art. 455 c.p. che è il residuo reato di cui si discute concretamente in questa sede, ai fini della conferma della decisione di condanna di primo grado. Del resto il riconoscimento dell'attenuante era stato chiesto dalla difesa solo in relazione al reato di cui al capo B) (v. pag. 9 atto di appello), ovvero rispetto al reato per il quale è intervenuta dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 162 ter c.p..

In ogni caso, l'attenuante riconosciuta non può essere ritenuta prevalente rispetto alla contestata recidiva. Si ritiene invece di disattendere la conclusione del primo giudice che ha effettuato un giudizio di subvalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva. La tenuità del danno, unita alla condotta riparatoria di cui si è dato conto, giustifica a giudizio della Corte, pur a fronte della negativa personalità della [redacted], una valutazione di equivalenza.

Dichiarata l'improcedibilità del reato di truffa ed escluso l'aumento per la recidiva (neutralizzata dal giudizio di equivalenza con l'attenuante), la pena si ritiene congruamente determinata in anni uno di reclusione ed euro 900 di multa***.

PRESCRIZIONE.

Considerata la contestata recidiva, il reato si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data del fatto (2/1/13): 2/1/23.

Trova applicazione la sospensione per legittimo impedimento del difensore dal 20/12/16 al 10/10/17, per un tempo pari a 60 gg.

P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza n. 1149/17 del Tribunale di Treviso in composizione monocratica, emessa in data 10/10/17 appellata dall'imputata [redacted] dichiara non doversi procedere nei confronti

dell'imputato ██████████ in ordine al reato a lei ascritto al capo B)
in quanto estinto ai sensi dell'art. 163 ter c.p.
Ritenuta altresì la già concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. equivalente
alla contestata recidiva riduce la pena ad anni 1 di reclusione ed euro 900 di
multa.

Conferma nel resto
Riserva 60 gg per la motivazione.
Venezia 24/1/22

Il Presidente est.



Depositato in Cancelleria
il 16 MAR. 2022
Il Cancelliere B3
Dott.ssa Elena Borlini

